

STATUTO

Approvato dall'assemblea straordinaria il 31 gennaio 2014

TITOLO I - COSTITUZIONE E FINALITA'

Art. 1) L'Associazione denominata: "Amici della Bicicletta di Padova" è ufficialmente costituita da 1° Marzo 1995.

L'Associazione è senza fine di lucro e intende perseguire principalmente finalità e attività collegate al tema dell'uso della bicicletta nell'ambito delle politiche per una mobilità sostenibile. Inoltre si ispira e condivide i principi di democrazia, partecipazione sociale, non violenza e difesa dell'ambiente.

E' aperta a tutti indipendentemente dalle opinioni politiche, confessionali ed ideologiche e dall'appartenenza a categorie, enti e razze diverse.

L'Associazione è regolata dal presente Statuto, a cui fanno riferimento anche i Regolamenti attuativi resisi necessari, agisce nei limiti del Codice Civile e delle norme di legge che regolano l'attività dell'associazionismo e del volontariato.

L'Associazione in ogni momento si adeguerà alle disposizioni e normative di legge in vigore.

TITOLO II - ATTIVITA'

Art. 2) l'Associazione per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 propone:

- a) l'utilizzo della bicicletta quale mezzo di locomozione semplice, economico ed ecologico, sia individuale sia collettivo;
- b) la promozione, lo sviluppo dell'uso della bicicletta concorrendo e supportando le iniziative, le attività pubbliche e private di mobilità ciclistica, nell'ambito delle politiche per la mobilità sostenibile, in particolare per l'estensione delle aree pedonali e delle piste ciclabili;
- c) la tutela e la valorizzazione dell'ambiente urbano, extraurbano e naturale, rendendolo più fruibile e vivibile, migliorando la qualità della vita e le relazioni sociali;
- d) di tutelare la natura, la salute e la sicurezza pubblica, combattendo inquinamento e riscaldamento globale, favorendo il risparmio energetico e l'ecologia; di promuovere l'uso della bicicletta anche nel tempo libero, quale forma di turismo eco-compatibile, per far conoscere e valorizzare gli aspetti culturali, artistici ed ambientali del territorio;
- e) la promozione di manifestazioni pubbliche ed altre occasioni utili per realizzare le finalità statutarie.

Art. 3) L'Associazione è apolitica, apartitica, non presenta proprie liste di candidati alle elezioni europee e nazionali, sia politiche sia amministrative.

L'Associazione, nei limiti della legge, può compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni od Enti nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale.

Può inoltre aderire ad organismi nazionali ed internazionali che meglio permettano il conseguimento degli scopi sociali.

E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali e da quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione Amici della Bicicletta di Padova aderisce alla Federazione Italiana Amici della Bicicletta (FIAB).

Art. 4) La durata dell'Associazione Amici della bicicletta di Padova è illimitata e la sua sede viene determinata di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

TITOLO III - SOCI

Art. 5) Sono soci dell'Associazione Amici della bicicletta di Padova tutti i soggetti le cui domande di associazione sono state accolte dal Consiglio Direttivo, ed in regola con il tesseramento. Il diniego deve essere motivato.

Art. 6) I soci sono tenuti ad osservare e a far osservare agli altri soci lo Statuto e i Regolamenti dell'Associazione, le deliberazioni e le decisioni del Consiglio Direttivo, nonché ad adempiere agli obblighi di carattere comportamentale ed economico deliberati.

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

Art. 7) I soci hanno diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
- b) se maggiorenni di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi
- c) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- d) di organizzare e promuovere eventi e manifestazioni secondo le norme statutarie;
- e) di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente messi a disposizione dall'Associazione;
- f) di essere informati sulle attività dell'Associazione;
- g) di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata;
- h) di essere a conoscenza dell'Ordine del Giorno del Consiglio Direttivo;
- i) di richiedere di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

La partecipazione dei soci all'elaborazione e alla gestione dei programmi e delle attività sarà una costante nella vita del sodalizio, quale fondamentale metodo associativo teso a garantire sia la democrazia interna sia la sua caratterizzazione esterna.

Art. 8) Il rinnovo del tesseramento all'Associazione si effettua annualmente nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 9) I soci cessano di appartenere all'Associazione Amici della Bicicletta di Padova:

- a) per recesso o volontario mancato versamento della quota sociale annua;
- b) per esclusione dovuta ad una grave mancanza di rispetto delle norme statutarie;
- c) per decesso.

Art. 10) La cessazione di appartenenza all'Associazione Amici della Bicicletta di Padova comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa.

TITOLO IV - ORDINAMENTO

Art. 11) Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci: Ordinaria e Straordinaria;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art. 12) Dell'attività, delle decisioni e dei documenti prodotti dei vari organi dell'Associazione, (es. deliberazioni assembleari, riunioni del Consiglio Direttivo, bilanci, rendiconti) viene data la dovuta e appropriata pubblicità.

Le riunioni dell'Assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e raccolte in un libro verbali dell'Assemblea. Esso resta sempre depositato presso la sede sociale ed ogni aderente può consultarlo e trarne copia.

Art. 13) L'Assemblea Generale dei soci è il supremo organo dell'Associazione e ad essa spettano poteri deliberatori,

E' composta da tutti i soci in regola con il tesseramento.

La partecipazione con diritto di voto è riconosciuta ai soci maggiorenni tesserati nell'anno di riferimento.

Art. 14) L'Assemblea Ordinaria viene convocata ogni volta si ravvisi la necessità e almeno ogni anno entro il 31 Marzo.

L'Assemblea Straordinaria è convocata solo per eventuali modifiche dello Statuto e per l'eventuale liquidazione e scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria sono convocate per:

- a) iniziativa del Presidente;
- b) deliberazione del Consiglio Direttivo;
- c) la richiesta sottoscritta da almeno un quinto dei soci, purché nella domanda stessa sia indicato l'argomento di cui si chiede la trattazione.

Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie sono convocate dal Presidente mediante avviso di convocazione agli aventi diritto almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita.

TITOLO V – ASSEMBLEA ORDINARIA

Art. 15) L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti. In entrambi i casi delibera a maggioranza semplice.

L'Assemblea, prima di iniziare, può nominare un proprio Presidente d'Assemblea, anche diverso dal Presidente dell'Associazione e un Segretario.

Art. 16) L'Assemblea Ordinaria dei soci ogni anno delibera separatamente sui punti dell'ordine del giorno:

- a) vota la relazione tecnico-finanziaria sulla gestione dell'anno trascorso;
- b) approva il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione;
- c) determina i principali indirizzi generali dell'Associazione;
- d) approva le maggiori iniziative vincolanti per tutta l'Associazione e i soci aderenti;
- e) approva gli eventuali Regolamenti interni ;
- f) delibera in merito agli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 17) L'Assemblea Ordinaria ogni biennio elegge a scrutinio segreto i componenti del Consiglio Direttivo i quali possono essere rieletti per non più di 2 (due) mandati consecutivi

Ogni votante potrà esprimere al massimo un numero di preferenze pari al numero dei Consiglieri.

A parità di voti sarà eletto il più anziano di appartenenza all'Associazione.

E' ammessa una delega per ogni singolo partecipante all'Assemblea.

TITOLO VI – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Art. 18) L'Assemblea Straordinaria dei soci delibera:

- a) sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) sulla liquidazione e lo scioglimento dell'Associazione.

Per il punto a) è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei

presenti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera con una maggioranza qualificata dei 3/4 (tre quarti) dei votanti.

Per il punto b) devono essere presenti e votare a favore almeno 3/4 (tre quarti) dei soci.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa, nella stessa riunione che lo delibera, si dovrà determinare, sentito l'organo di controllo di cui all'Art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la devoluzione del patrimonio dell'Associazione ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VII – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero sempre dispari di Consiglieri con un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 11 (undici), eletti dall'Assemblea Ordinaria dei soci a scrutinio segreto.

Il numero dei Consiglieri è riferito al numero dei soci dell'anno precedente:

fino a 300 (trecento) soci, 5 (cinque) Consiglieri;

da 301 (trecentouno) a 500 (cinquecento) soci, 7 (sette) Consiglieri;

da 501 (cinquecentouno) a 700 (settecento) soci, 9 (nove) Consiglieri;

da 701 (settecentouno) soci, 11 (undici) Consiglieri.

I componenti il Consiglio Direttivo vengono eletti fra i soci che hanno fatto pervenire la propria candidatura al Presidente, entro le ore 12:00 (dodici) del 10° (decimo) giorno antecedente a quello di effettuazione dell'Assemblea.

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo elegge, a maggioranza di voti, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

I membri del Consiglio Direttivo che per tre volte consecutive rimanessero assenti dalle riunioni senza giustificazione e senza plausibili motivi, saranno dichiarati decaduti dalla carica con apposita deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art. 20) Il Consiglio Direttivo si riunisce:

a) almeno una volta ogni 2 (due) mesi nel corso dell'anno associativo;

b) a seguito di una richiesta formale di almeno 3 (tre) Consiglieri. In tal caso la domanda stessa dovrà indicare gli argomenti da inserire nell'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni devono adottarsi a maggioranza dei voti dei presenti.

Possono essere ammessi senza diritto di voto, coloro che il Consiglio Direttivo ritiene particolarmente qualificati o partecipativi in merito alle attività dell'Associazione.

In riferimento al II comma dell'art. 7, il socio può richiedere di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 21) Il Consiglio Direttivo dirige e amministra l'attività dell'Associazione, in particolare:

- a) realizza i fini di cui all'articolo 1;
- b) amministra i fondi che sono a disposizione dell'Associazione;
- c) predispone la relazione tecnico-finanziaria della gestione associativa da sottoporre all'Assemblea dei soci;
- d) delibera il bilancio di previsione, le relative variazioni e il bilancio consuntivo;
- e) delibera i Regolamenti dell'Associazione;
- f) vigila sull'osservanza dello Statuto e delle norme associative;
- g) emana le disposizioni di attuazione del tesseramento;
- h) propone gli importi del tesseramento annuale;
- i) nomina Commissioni e Referenti Operativi fra i soci volontari, coordinati sempre da un componente del Consiglio Direttivo;
- j) nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire, per il perseguimento degli scopi sociali e per l'attuazione delle delibere programmatiche assembleari.

Art. 22) Il Consiglio Direttivo decade:

- a) per il venir meno, a prescindere dalle cause, anche non contemporaneamente nell'arco del biennio, della maggioranza dei Consiglieri nominati dall'Assemblea;
- b) per la mancata approvazione da parte dell'Assemblea dei soci della relazione tecnico-finanziaria;
- c) per volontà dell'Assemblea dei soci.

Art. 23) La disciplina da seguire a seguito della decadenza degli organi dell'Associazione.

- Per la mancata approvazione della relazione tecnico-finanziaria annuale:
il Consiglio Direttivo resta in carica per l'ordinaria amministrazione e per il rinnovo delle cariche. Convoca entro 60 (sessanta) giorni l'Assemblea Ordinaria dei soci, che deve aver luogo al massimo nei successivi 30 (trenta).

Il nuovo Consiglio Direttivo rimarrà in carica sino al 31 dicembre dell'anno successivo.

- Per il venir meno della maggioranza del Consiglio Direttivo.
il Presidente resta in carica per l'ordinaria amministrazione per il rinnovo delle cariche. Convoca entro 60 (sessanta) giorni l'Assemblea Ordinaria dei soci, che deve aver luogo al massimo nei successivi 30 (trenta).

Il nuovo Consiglio Direttivo rimarrà in carica sino alla naturale scadenza del mandato precedente.

- Per il Presidente è la seguente:
il Consiglio Direttivo resta in carica per l'ordinaria amministrazione e per il rinnovo della carica a norma dell'art. 19, che avverrà a seguito dell'implementazione di un nuovo Consigliere a norma dell'art. 24.

Il nuovo Presidente rimarrà in carica sino alla naturale scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 24) In caso di dimissioni o decadenza di uno più Consiglieri, in numero tale da non dare luogo alla decadenza dell'intero Consiglio Direttivo, vengono sostituiti da coloro che, nell'ultima Assemblea, hanno ottenuto più voti dopo l'ultimo degli eletti. In mancanza, il Consiglio Direttivo convoca entro 60 (sessanta) giorni l'Assemblea Ordinaria dei soci, che deve aver luogo al massimo nei successivi 30 (trenta), per l'elezione del Consigliere o Consiglieri necessari.

Il nuovo Consigliere o Consiglieri rimarranno in carica sino alla naturale scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

TITOLO VIII – IL PRESIDENTE

Art. 25) Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi, Enti o Autorità, in giudizio e ne firma gli atti. E' responsabile unitamente al Consiglio Direttivo nei confronti dell'Assemblea dei soci.

Inoltre:

- a) convoca e può presiedere l'Assemblea dei soci;
- b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo previa formulazione dell'ordine del giorno e vigila sulla esecuzione delle delibere adottate;
- c) in assenza temporanea del Presidente la rappresentanza spetterà al Vice Presidente;
- d) in caso di assenza definitiva, il Consiglio Direttivo, entro 60 giorni deve procedere come previsto dall'art. 23;
- e) in tutti i casi di decadenza anticipata del Consiglio Direttivo il Presidente continua ad esercitare l'ordinaria amministrazione, unitamente al Consiglio Direttivo, sino alla rinnovazione del nuovo Consiglio Direttivo;
- f) il Presidente può attribuire deleghe ai Consiglieri per la trattazione di singoli affari;
- g) in caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'Associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

TITOLO IX – CONTO ECONOMICO

Art. 26) Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative periodiche dei soci;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) iniziative promozionali;
- d) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- e) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;

f) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 383/2000

Le quote associative annuali non sono trasmissibili né rivalutabili durante l'anno.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione in ogni momento si adeguerà alle disposizioni e normative di legge in vigore.

Art. 27) Le quote dei soci e le eventuali entrate dovranno essere depositate al Tesoriere dell'Associazione.

Art. 28) Il bilancio annuale si riferisce al periodo 1 gennaio – 31 dicembre.

Il bilancio contiene l'indicazione di tutte le entrate e le spese relative all'esercizio stesso.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrate relative all'esercizio annuale successivo.

I due bilanci dovranno essere approvati dalla maggioranza dei soci prevista per l'Assemblea Ordinaria, che viene indetta a tal fine entro 3 (tre) mesi dall'inizio dell'esercizio.

Ambedue i bilanci sono messi a disposizione dei soci presso la sede dell'Associazione 15 (quindici) giorni prima della convocazione dell'Assemblea.

TITOLO X – CONTROVERSIE

Art. 29) In caso di controversia fra i soci o fra i soci e l'Associazione, relativamente all'atto costitutivo e al presente Statuto, sarà competente un Collegio di Conciliazione composto da tre soci, nominati uno per ciascuno delle parti e un terzo di comune accordo, il quale giudicherà secondo equità, senza formalità di procedure e comunque nel rispetto del contraddittorio, salvo che tali controversie non siano per legge demandate al giudizio dell'autorità giudiziaria.

In caso di esclusione del socio, questi potrà appellarsi all'Assemblea Ordinaria che si esprimerà a scrutinio segreto, fermo restando, in ogni caso, il diritto di ricorrere alla giustizia ordinaria.

TITOLO XI – NORME FINALI

Art. 30) Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni di legge in materia.
